



CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

Numero 48 del 17 dicembre 2024

Focus settimanale:

- **Domicilio fiscale: dove sono i rapporti affettivi e sociali**
- **Le lettere d'intento per il 2025**
- **La responsabilità del liquidatore di società – seconda parte**
- **Antiriciclaggio e limite all'uso contante**
- **Rateazione delle somme iscritte a ruolo – novità 2025**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto

Dott.ssa Beatrice Gitto

Dott.ssa Giosy Gitto

Flash di stampa



3

L'Agenzia interpreta



8

Il Giudice ha sentenziato



10

.....	10
In breve.....	12
Domicilio fiscale: dove sono i rapporti affettivi e sociali.....	12
Le lettere d'intento per il 2025	14
L'Approfondimento.....	16
La responsabilità del liquidatore di società – seconda parte	16
L'Approfondimento.....	23
Antiriciclaggio e limite all'uso contante	23
L'Approfondimento.....	36
Rateazione delle somme iscritte a ruolo – novità 2025	36

Flash di stampa



Errori commessi nell'adesione al Cpb	IL SOLE 24 ORE 9.12.2024	I soggetti che non hanno aderito al Cpb entro il 31.10.2024 potrebbero, teoricamente, entro il 12.12.2024, sia accedere al Cpb sia integrare (solo a favore del Fisco) i redditi e l'Irap relativi al periodo d'imposta 2023.
Ritenute e Iva non versate	IL SOLE 24 ORE 9.12.2024	La riforma sanzionatoria prevista dal D.Lgs. 87/2024 ha reso gli avvisi bonari un utile strumento ai fini della non punibilità dell'omesso versamento di ritenute e Iva.
Compensazioni indebite con sanzioni ridotte	IL SOLE 24 ORE 9.12.2024	Con la riforma dell'accertamento a opera del D.Lgs. 13/2024 è stato introdotto l'art. 38-bis del D.P.R. 600/1973, dove gli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati, attribuendogli finalmente una propria collocazione nell'ordinamento, per i provvedimenti emessi dal 30.04.2024.
Riallineamenti per fusioni tra realtà di dimensione diversa	IL SOLE 24 ORE 10.12.2024	I principi del decreto Irpef-Ires riordinano definitivamente i regimi di riallineamento contabile esistenti, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023.
Polizze Ltc per familiari del dipendente	IL SOLE 24 ORE 10.12.2024	Il decreto di riforma Irpef-Ires introduce la non imponibilità per i contributi e premi versati a favore dei familiari del lavoratore, fiscalmente a carico secondo l'art. 12 del Tuir, a copertura dei rischi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie (art. 51, c. 2 lett. f-quater del Tuir).
Decreto Milleproroghe 2025	IL SOLE 24 ORE 10.12.2024	Il decreto Milleproroghe 2025, approvato in Consiglio dei Ministri prevede, tra le altre: <ul style="list-style-type: none">• L'obbligo per le imprese di dotarsi di polizze contro le calamità naturali posticipato a marzo 2025;• La proroga al 31.12.2025 del termine per la conclusione di interventi di efficientamento

energetico e riqualificazione antisismica per alberghi, agriturismi, campeggi, stabilimenti balneari, complessi termali e parchi tematici per i quali è riconosciuto un credito d'imposta fino all'80% e il contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute;

- la proroga al 30.04.2024 per lo scudo erariale che blocca le contestazioni di danno per colpa grave davanti alla Corte dei conti.

Corsi da attività sportiva invernale

IL SOLE 24 ORE
10.12.2024

Il D.M. MEF 22.11.2024, in Gazzetta Ufficiale 4.12.2024, n. 284, consente la possibilità di non emettere fattura, se non richiesta dal cliente, per le prestazioni fornite da istruttori iscritti ad Albi regionali o nazionali, come individuate della tabella A, parte II-bis, n. 1-septies D.P.R. 633/1972.

Adesione tardiva al Cpb senza sanzioni sull'acconto

IL SOLE 24 ORE
10.12.2024

L'Agenzia delle Entrate, con la Faq n. 4 pubblicata in data 9.12.2024, in tema di adesione tardiva al Concordato preventivo biennale (Cpb) tramite la dichiarazione integrativa, precisa che non è necessario versare alcuna sanzione sulla maggiorazione del secondo acconto se il versamento della stessa avviene prima o contestualmente all'adesione al Cpb.

Prestazioni di servizi relativi a spettacoli

ITALIA OGGI
9.12.2024

Considerando le novità dell'art. 3, c. 1, lett. a) D.lgs. 180/2024, dal 1.01.2025 l'Iva relativa agli spettacoli resi a soggetti privati non sarà più dovuta nel luogo in cui si svolge l'evento, ma nel luogo in cui è fruito da chi vi assiste "a distanza" (domicilio del committente).

Differenze cambio deducibili nell'anno di contabilizzazione

IL SOLE 24 ORE
11.12.2024

L'art. 9 del "decreto Irpef-Ires", abroga il c. 3 dell'art. 110 del D.P.R. 917/1986, introducendo novità relativamente alle differenze di cambio "da valutazione di fine anno" che diventano deducibili o rilevanti ai fini fiscali nell'esercizio in cui vengono contabilizzate.

Chiarimenti sul CPB	ITALIA OGGI 11.12.2024	L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune risposte in merito al concordato preventivo: <ul style="list-style-type: none">• Faq n.1: relativa ai contribuenti che, pur avendo validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2024, non hanno ancora accettato la proposta concordataria;• Faq n. 2: per i contribuenti Isa che presentano una dichiarazione integrativa entro il 12.12.2024 finalizzata all'adesione al concordato, senza modifiche rispetto alla dichiarazione originaria, non sono previste sanzioni;• Faq n. 3: la dichiarazione integrativa, nella quale è esercitata l'adesione al concordato, può essere finalizzata anche per correggere errori o omissioni, solo se dalla rimozione di questi ultimi risulti un maggior imponibile o, comunque, un maggior debito d'imposta ovvero un minor credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31.10.2024.
Niente fattura allo Sdi per visite sanitarie fino al 31.03.2025	IL SOLE 24 ORE 11.12.2024	Il decreto Milleproroghe 2024, approvato dal Governo il 9.12.2024 ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, stabilisce che la fattura elettronica sarà vietata ai sanitari fino al 31.03.2025.
Principato di Monaco e lista grigia	IL SOLE 24 ORE 11.12.2024	L'organo di monitoraggio permanente del Consiglio d'Europa, ha affermato che il Principato di Monaco potrebbe essere vicino all'uscita dalla lista grigia, viste le misure di prevenzione e contrasto che sta attuando.
Ravvedimento operoso	IL SOLE 24 ORE 11.12.2024	L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 25/D/2024, ha precisato che anche per l'omessa dichiarazione è possibile beneficiare del ravvedimento operoso in dogana.

Riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie	IL SOLE 24 ORE 12.12.2024	Il decreto legislativo Irpef-Ires apporta alcune novità con riguardo al riporto delle perdite fiscali e della loro circolazione in occasione di operazioni straordinarie.
Per i rappresentanti fiscali garanzia Iva fino a 2 milioni	IL SOLE 24 ORE 12.12.2024	Attraverso il decreto del viceministro dell'Economia del 9.12.2024 è stata data attuazione all'art. 17, c. 3, ultimo periodo D.P.R. 633/1972, in tema di nuovi e più rigidi requisiti richiesti in capo al rappresentante fiscale del soggetto estero.
Zone franche doganali	ITALIA OGGI 12.12.2024	L'Agenzia, con la circolare n. 26/D/2024, ha modificato la disciplina delle zone franche doganali in seguito alle nuove disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione Europea.
Immobili dei professionisti	IL SOLE 24 ORE 13.12.2024	Lo schema del "decreto Irpef-Ires", approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, stabilisce che dal 2024, la deduzione delle spese relative ad ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili strumentali nell'esercizio delle attività professionali e artistiche avviene in 6 quote costanti a partire dal periodo d'imposta in cui sono sostenute. Non si tiene conto del limite del 5% dell'ammontare dei cespiti posseduti per il primo anno.
Contratti che trasferiscono diritti edificatori su immobili	ITALIA OGGI 13.12.2024	Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo studio n.116-2024, ha affrontato le modifiche all'art. 9 e all'art. 4 della tariffa parte prima allegata al Tur 131/1986 apportate dal D.lgs. 13/2024 in materia di imposta di registro, successioni e donazioni, di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'Iva, come stabilito dalla riforma fiscale ai sensi della L. 111/2023, in vigore dal 29.06.2024.
Proroga registrazioni aiuti Covid-19	IL SOLE 24 ORE 13.12.2024	La bozza di decreto Milleproroghe 2025 ha prorogato al 30.04.2025 la scadenza, già prorogata al 30.11.2024, entro cui le

		Amministrazioni devono inserire nei Registri nazionali degli aiuti di Stato gli aiuti fruiti dalle imprese nell'ambito del quadro temporaneo Covid-19.
Riforma del terzo settore	IL SOLE 24 ORE 14.12.2024	L'autorizzazione europea sulle misure fiscali per il Terzo settore è in dirittura d'arrivo e le nuove regole saranno operative dal 1.01.2026.
Regime fiscale Terzo settore	IL SOLE 24 ORE 14.12.2024	È previsto uno specifico regime fiscale in grado di defiscalizzare gli utili destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio.
Disegno di legge di Bilancio 2025	IL SOLE 24 ORE 15.12.2024 ITALIA OGGI 14.12.2024	Tra le previsioni del disegno di legge si segnala: <ul style="list-style-type: none"> • La soglia di sbarramento di ingresso alla Flat Tax per dipendenti e pensionati sale a 35.000 euro; • Modifiche per le esclusioni delle agevolazioni fiscali dal taglio delle detrazioni; • Il fondo per sostenere le famiglie in difficoltà economica nel pagare gli affitti viene rifinanziato con 30 milioni in 2 anni; • Sconto del 30%, fino a un massimo di 100, sul costo di acquisto di un elettrodomestico ad alta efficienza energetica non inferiore alla nuova classe B.
Adesione al concordato preventivo biennale	ITALIA OGGI 14.12.2024	Dal 13.12.2024 è possibile inviare integrative a favore per chi ha aderito al concordato preventivo biennale entro il termine in proroga.

L'Agenzia interpreta



Holding che fa servizi alle controllate

INTERPELLO
N. 250
DEL 9.12.2024

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha confermato la soggettività passiva delle subholding se queste, in base alle pronunce della Corte Ue, interferiscono nell'attività della controllata.

Riparto decennale spese superbonus 2022

INTERPELLO
N. 252
DEL 9.12.2024

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha confermato che è ancora possibile esercitare l'opzione ex art. 119, c. 8-quinquies D.L. 34/2020 per lavori effettuati nel 2022, in quanto è consentito presentare il modello Redditi 2023 per il 2022, integrativo a favore, con la detrazione ripartita in 4 quote per alcuni interventi (a scelta del contribuente) e il modello Redditi 2024 per il 2023, integrativo, con la detrazione ripartita in 10 quote per gli altri interventi.

Aliquota Iva ordinaria per lettiere per animali

RISOLUZIONE
N. 59/E/2024

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha confermato che le lettiere per animali sono soggette all'aliquota Iva ordinaria.

Valute trasferite tra conti esteri

RISOLUZIONE
N. 60/E/2024

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha precisato che il trasferimento di valuta tra due conti correnti detenuti all'estero espressi nella stessa valuta estera, intestati allo stesso soggetto, non determina l'emersione di alcuna plusvalenza tassabile in quanto si tratta di un'operazione di giroconto.

Leverage by out

INTERPELLO
N. 251
DEL 9.12.2024

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, non ritiene abusive le operazioni di leveraged buy out in cui il socio che cede le partecipazioni della società target rimane all'interno della compagine sociale successiva all'operazione.

Tax credit Zes

PROVVEDIMENTO
N. 446421/2024

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha informato che il credito d'imposta relativo alla Zes unica è pari al 100% di quanto richiesto.

Comunicazioni per
le Zone Logistiche
Semplificate

PROVVEDIMENTO
N. 445771/2024

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha pubblicato il modello di comunicazione per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZIs).

Crediti nel cassetto
fiscale

INTERPELLO
N. 225
DEL 13.12.2024

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che è possibile utilizzare i crediti nel cassetto fiscale in F24 anche dopo la chiusura della partita Iva del professionista.

Il Giudice ha sentenziato



Calcolo imposta di soggiorno

C.G.T. DI PRIMO
GRADO DI ROMA
N. 14012/2024

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, ritiene che l'imposta di soggiorno va calcolata sui pernottamenti effettivi dichiarati dai gestori ai fini fiscali.

Sospensione termini per Covid

C.G.T. DI
SECONDO GRADO
DI TRENTO
N. 56/2024

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento, ha chiarito che la sospensione di 85 giorni, prevista nel periodo Covid, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso non va applicata al termine per la presentazione della denuncia penale per i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000.

Accertamento per disconoscimento perdite della controllata

C.G.T. DI
SECONDO GRADO
DEL FRIULI-VENEZIA
GIULIA
N. 8961/33/2024

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, ha chiarito che il disconoscimento delle perdite fiscali della consolidata richiede a carico del Fisco una specifica attività di accertamento e il rispetto del litisconsorzio necessario.

Obbligazioni tributarie per contratti di lavoro certificati

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 20421/2024

La Cassazione, con sentenza, ha affermato che i giudici tributari possono pronunciarsi senza preclusioni in ordine a obbligazioni tributarie, decidendo su questioni preliminari di lavoro anche se già oggetto di certificazione.

Fotovoltaico su terreno in leasing

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 29754/2024

La Cassazione, con l'ordinanza, ha sancito che l'impianto fotovoltaico su terreno agricolo a supporto dell'attività agricola va classificato come fabbricato rurale strumentale (categoria D/10), nonostante l'imprenditore agricolo utilizza l'impianto in virtù di un contratto di locazione finanziaria e non ne è proprietario.

Presunzione distribuzione di utili

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 29289/2024

La Cassazione, con l'ordinanza, ha chiarito che in una società di capitali a ristretta base societaria, in presenza di utili in nero o in mancanza di

		approvazione del bilancio, si presume che siano stati distribuiti ai soci nello stesso periodo di imposta in cui sono stati conseguiti.
Agevolazione Imu terreno edificabile	CORTE DI CASSAZIONE N. 29349/2024	La Cassazione, con l'ordinanza, ha sancito che un terreno edificabile è soggetto a Imu come agricolo solo se viene destinato all'attività agricola.
Deducibilità assegni ex coniuge	CORTE DI CASSAZIONE N. 27967/2024	La Cassazione, con l'ordinanza, consente al coniuge divorziato di dedurre solo l'assegno destinato all'ex coniuge e non quelli destinati al mantenimento dei figli.
Doppio reato per chi produce e utilizza fatture false	CORTE DI CASSAZIONE N. 45575/2024	La Cassazione, con la sentenza, ha stabilito che chi produce e utilizza fatture false compie due reati.
Cartella ipotecaria estera	CORTE DI CASSAZIONE N. 23865/2024	La Cassazione, con la sentenza, ha sancito che la cartella ipotecaria al portatore regolata dal codice civile svizzero, non rientra tra gli strumenti monetari e negoziabili assimilabili al denaro contante.
Diritto alla detrazione Iva	CORTE DI GIUSTIZIA UE C-527/23	La Corte di giustizia Ue, ha stabilito che, nella misura in cui è provato che i servizi acquistati dal soggetto passivo sono utilizzati per le sue operazioni imponibili, non è possibile negare il diritto alla detrazione dell'Iva.
Notifica Pec di atti della riscossione sottoscritti con firma "Pades"	C.G.T. DI SECONDO GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA N. 778/2024	La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, con sentenza n. 778/2024, ritiene legittima la notifica Pec di atti della riscossione sottoscritti con firma in Pades.

In breve

Domicilio fiscale: dove sono i rapporti affettivi e sociali

Assonime nella circ. n. 25/2024 ha esaminato i nuovi criteri per il riscontro della residenza fiscale delle persone fisiche in Italia (art. 2 del TUIR), derivanti dalla rivisitazione operata dal D.lgs. 209/2023, in attuazione della L. 111/2023.

Nella circolare Assonime si concentra in primo luogo sulla nuova nozione fiscale di domicilio come “luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”; in merito, è evidenziato come l’elaborazione di una precisa accezione fiscale di domicilio, da un lato, recida il legame con la nozione civilistica, connaturata alla scelta elettiva della persona, dall’altro, consenta di superare la questione della riconoscibilità della stessa da parte di soggetti terzi. Assonime precisa, che in ambito tributario, è sufficiente, che la scelta sia adeguatamente riconoscibile ex post; ciò anche sulla base delle condotte dell’individuo espressive del radicamento degli affetti e dei legami personali.

Potrebbe essere relativamente più facile determinare il luogo in cui sono presenti “in via principale” i rapporti affettivi e sociali che sono apprezzabili, evidenzia Assonime, anche sotto il profilo della loro significatività qualitativa.

La circ. n. 20/2024 dell’Agenzia delle Entrate proponeva un primo esempio di legame stretto con l’Italia con riguardo a una persona iscritta all’AIRE e con attività lavorativa all’estero che, tuttavia, mantiene a propria disposizione una casa in Italia, nella quale continua a rientrare nei fine settimana e dove trascorre alcuni periodi di pausa dal lavoro. Un altro esempio riguardava poi la compresenza di interessi familiari e professionali in più Stati; in tali circostanze, secondo l’Agenzia, rileva il maggiore numero di giorni di presenza fisica sul territorio dello Stato rispetto agli altri ordinamenti.

Nel solco dell’approccio casistico delineato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2024, l’Associazione evidenzia che le relazioni personali e sociali devono però essere segnalate da elementi fattuali, compresa la presenza significativa sul territorio dell’individuo e/o del suo nucleo familiare (o del nucleo familiare che riveste, per lo specifico periodo di imposta, maggiore rilevanza in termini comparativi e qualitativi, ad esempio, in ragione della presenza di figli minori), nonché attraverso l’utilizzo dei servizi e delle infrastrutture disponibili nel territorio dello Stato.

È rimasto invece inalterato il criterio della residenza civilistica, riconducibile al luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Al riguardo, viene evidenziato come l’integrazione di tale criterio non sia desumibile dal mero calcolo dei giorni di presenza della persona sul territorio dello Stato, essendo altresì rilevante la volontà del soggetto di rendere abituale la permanenza fisica in un dato luogo. Questo carattere soggettivo viene meno con il nuovo criterio della presenza fisica, integrato in

ragione del solo fatto che la persona è presente nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo di imposta.

La modifica, evidenzia l'Associazione, è stata introdotta nell'ottica di attrarre dall'estero individui con professioni particolarmente mobili e/o di alto profilo professionale. Al riguardo, Assonime ricorda che la presenza fisica potrebbe garantire l'accesso alle agevolazioni fiscali nazionali, oltre che ai benefici convenzionali, senza richiedere le più complesse valutazioni che si rendono necessarie per la verifica degli alternativi criteri del domicilio e della residenza.

Assonime si sofferma altresì sul carattere "recessivo" dell'illustrato criterio della presenza rispetto alle c.d. tie breaker rules, individuate dall'art. 4 del modello OCSE al fine di dirimere i conflitti di residenza tra Stati. Non trovando corrispondenza in alcuna delle tie breaker rules convenzionali, il criterio della mera presenza fisica non può prevalere nella gestione dei conflitti di doppia residenza; tuttavia, lo stesso potrebbe dar vita a fattispecie inedite di conflitto. È il caso, ad esempio, dei lavoratori frontalieri, richiamato dalla stessa circ. n. 20/2024 dell'Agenzia delle Entrate; Assonime ipotizza che, in tale contesto, il richiamo alle tie breaker rules operato dall'Agenzia potrebbe autorizzare il contribuente coinvolto nel conflitto di doppia residenza a richiedere all'Amministrazione finanziaria, quanto meno in sede di controllo, di dare diretta applicazione alle tie breaker rules ordinariamente rimessa al confronto tra gli Stati contraenti.

Analoga soluzione dovrebbe operare, secondo Assonime, nel caso in cui il conflitto di residenza si determini in conseguenza dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, degradata, nella nuova formulazione dell'art. 2 del TUIR, a presunzione relativa.

Le lettere d'intento per il 2025

I soggetti passivi che nel corso del 2024 hanno posto in essere operazioni con l'estero senza applicazione dell'Iva stanno in questi giorni valutando se acquisire o meno la qualifica di esportatore abituale per il 2025, in modo da acquistare beni e servizi ed effettuare importazioni ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72.

Si ricorda che la qualifica di "esportatore abituale" si ottiene nel momento in cui, nell'anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, si ha un importo derivante da cessioni all'esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, superiore al 10% del volume d'affari "rettificato" (art. 1 comma 1 lett. a) del DL 746/83). Il termine "rettificato" indica che dal volume d'affari vengono scomputate le cessioni di beni in transito o nei depositi soggetti a vigilanza doganale e le cessioni e prestazioni non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia per le quali occorre comunque l'emissione della fattura (art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72).

Gli esportatori abituali hanno la possibilità di acquistare beni e servizi (e importare beni), senza applicazione dell'IVA, fino a concorrenza del plafond maturato. Il plafond è determinato dall'ammontare delle operazioni che concorrono alla formazione dello stesso (cessioni all'esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali, cessioni intracomunitarie, ecc.) registrate nell'anno solare (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile).

Come confermato dalla risoluzione n. 77/2002 dell'Agenzia delle Entrate, è il soggetto passivo che può scegliere di anno in anno tramite comportamento concludente (Cass. 13 aprile 2021 n. 9615), l'adozione del plafond fisso rispetto al mobile. È bene precisare che solo se l'attività è operativa da almeno 12 mesi, è possibile optare per il plafond mobile (circ. Agenzia delle Dogane n. 8/2003, § 4, e Cass. 15 febbraio 2013 n. 3788). È possibile invece utilizzare il plafond fisso a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di inizio dell'attività.

Al fine di acquistare beni in regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, gli esportatori abituali devono redigere la dichiarazione d'intento, rifacendosi al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate (provv. n. 96911/2020), la quale va poi

trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta con relativo protocollo.

È per questo motivo, come sopra anticipato, che i soggetti che hanno già soddisfatto, o presumono di farlo, le condizioni per essere considerati esportatori abituali, devono preparare le lettere d'intento, in modo da acquistare in esenzione dall'Iva dal 1.1.2025. La dichiarazione d'intento può essere presentata per una singola operazione oppure per una o più operazioni, sino a concorrenza di uno specifico ammontare del plafond disponibile. La seconda soluzione è sicuramente quella più utilizzata in quanto permette di indicare un valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno verso uno specifico fornitore. È anche possibile utilizzare una sola dichiarazione d'intento per più importazioni, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzare nell'anno di riferimento.

Come affermato dall'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 27195/2017, è possibile anche emettere dichiarazioni d'intento nei confronti di più fornitori anche se l'ammontare complessivo supera il plafond disponibile. Così facendo però, l'esportatore deve verificare che nel corso dell'anno le fatture emesse utilizzando il plafond non superino l'ammontare dello stesso ("splafonamento").

L'Approfondimento

La responsabilità del liquidatore di società – seconda parte

PREMESSA

Riprendiamo l'analisi della responsabilità del liquidatore di società.

Dopo aver riepilogato il quadro normativo ed esserci occupati del dovere di liquidare la società, dell'obbligo di conservare il patrimonio e della “**par condicio creditorum**”, presentando alcuni casi affrontati dalla giurisprudenza di merito, di seguito concluderemo la nostra disamina occupandoci;

- nell'ambito della “**par condicio creditorum**” di alcuni casi trattati dalla giurisprudenza di legittimità;
- di alcuni casi di responsabilità del liquidatore esaminati dalla giurisprudenza di merito;
- dell'assenza della responsabilità dei liquidatori nell'ipotesi di assenza di attivo da distribuire.

LA PAR CONDICIO CREDITORUM NELLA LIQUIDAZIONE – L'ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Della “**par condicio creditorum**” nella liquidazione si è occupata anche la Suprema Corte nella pronuncia n. 11304/2020.

Nel caso in questione i giudici di legittimità hanno affermato che “**il conseguimento nel bilancio finale di liquidazione di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione (ma, comunque, provato – quanto alla sua sussistenza – già nella fase di liquidazione) è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzia l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, applicato nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741 del c.c.¹”.**

Per queste ragioni, precisa la Cassazione, se il patrimonio della società risulta insufficiente per soddisfare alcuni creditori, il liquidatore per liberarsi da ogni profilo di responsabilità deve

¹ L'art. 2471, comma 2 del c.c. afferma che: “Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche”.

svolgere un'accurata gestione della fase liquidatoria, allegando e provando che la mancanza di massa attiva, dovuta a seguito del pagamento di alcuni debiti sociali rispetto ad altri, non ha cagionato alcun danno al “**diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741 del c.c.**”.

Sempre sul tema della parità di trattamento dei creditori nella fase della liquidazione merita di essere segnalata la pronuncia della Cassazione n. 521/2020.

In quell'occasione gli ermellini hanno specificato che il liquidatore di una società di capitali ha il dovere di procedere a un'ordinata liquidazione del patrimonio sociale:

- pagando i debiti in base al principio della “**par condicio creditorum**”;
- tenendo conto dei creditori aventi una causa di prelazione.

In particolare, per i giudici di legittimità il liquidatore ha l'obbligo:

- di accertare la composizione dei debiti sociali e di porre rimedio ad eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica;
- di riconoscere eventuali debiti non iscritti nei bilanci, graduando l'insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai privilegi legali che li assistono e di pagare prima i crediti privilegiati e successivamente quelli non garantiti da cause di prelazione.

Ebbene, tenendo conto di questi assunti i massimi giudici concludono affermando che “**il danno da risarcire al creditore che sia stato soddisfatto in percentuale inferiore a quella di altri creditori di pari grado equivale all'importo che egli avrebbe avuto diritto di ricevere ove il liquidatore avesse correttamente applicato il principio della par condicio creditorum**”.

Sempre nella pronuncia in questione, la Cassazione ha, inoltre, chiarito che:

- la responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali, ex art. 2495 del c.c. ha natura aquiliana²;
- grava sul creditore rimasto insoddisfatto l'onere di dedurre e allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della “**par condicio creditorum**”.

In pratica, per far valere la responsabilità del liquidatore, il creditore deve dimostrare che il mancato soddisfacimento del suo credito, esistente ed esigibile al momento dell'apertura

² Trattasi di una responsabilità civile che sorge in conseguenza del compimento di un fatto illecito, doloso o colposo, che cagioni ad altri un ingiusto danno.

della fase di liquidazione, è dipeso dal mancato adempimento del liquidatore alle sue obbligazioni.

Diversamente, grava sul liquidatore l'onere di dimostrare di aver proceduto ad una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati:

- rispettando la “**par condicio creditorum**”;
- secondo il loro ordine di preferenza;
- senza omettere crediti all'epoca esistenti.

Infine, la Cassazione conclude la sua decisione rilevando che **“il conseguimento nel bilancio finale di liquidazione di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione (ma, comunque, provato – quanto alla sua sussistenza – già nella fase di liquidazione) è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzia l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, applicato nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741 del c.c.”**.

GIURISPRUDENZA DI MERITO - ALCUNI CASI DI RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI

In più occasioni la giurisprudenza di merito si esprime sul tema della responsabilità dei liquidatori.

In particolare, i giudici di merito:

- si sono occupati di casi in cui a seguito della liquidazione è subentrato il fallimento della società;
- hanno affrontato ipotesi in cui la responsabilità dei liquidatori veniva evocata dopo la cancellazione della società dal Registro Imprese.

Di seguito, vediamo di esaminare alcune vicende.

Con la pronuncia del 29 giugno 2023 il Tribunale di Milano ha trattato una controversia dove la curatela del fallimento intentava un'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore e dell'ex liquidatore della società.

Dalla lettura della sentenza emerge anzitutto che il giudice distingue la posizione dell'amministratore e del liquidatore, chiamando in causa quest'ultimo solo per gli addebiti riguardanti il periodo successivo all'assunzione della sua carica.

Premesso ciò, osserviamo che dall'esame degli estratti conto della Srl emerge che successivamente all'assunzione della carica di liquidatore, senza alcuna giustificazione, sono stati sottratti € 55.127,21 dalle casse della società.

Per questi motivi il liquidatore è stato chiamato a rispondere delle somme in questione.

Nella sentenza del 21 settembre 2022 il Tribunale di Palermo trattando di un'azione di un creditore contro il liquidatore di una società giunge alla conclusione che non sussistono gli estremi per invocare la responsabilità del liquidatore

Nel caso di specie, una società risulta creditrice nei confronti di una Srl.

La Srl viene messa in liquidazione e cancellata dal Registro Imprese senza onorare il suo debito di circa € 89.000.

Per questi motivi, al fine di recuperare il credito, la società creditrice decide di agire in giudizio contro il liquidatore della società debitrice.

Di fatto, il liquidatore non aveva né pagato il credito del terzo e non aveva neppure inserito detto credito nel bilancio finale di liquidazione. Talaltro il credito in questione era sempre stato inserito nei precedenti bilanci della società.

Ebbene, il giudice palermitano rigetta la domanda di risarcimento nei confronti del liquidatore perché la società creditrice non ha dimostrato di essersi attivata tempestivamente per recuperare il credito vantato. Si trattava, infatti, di un credito esistente da parecchio tempo, che poteva essere recuperato sia quando la società era attiva, che nel momento in cui la società debitrice è stata messa in liquidazione.

A ben vedere il creditore si era limitato a chiedere il pagamento in via stragiudiziale inviando, senza alcun risultato, un paio di raccomandate alla società debitrice.

A parere del giudice di merito:

- sussiste una colpa in capo al creditore. Se il creditore si fosse mosso diligentemente avrebbe potuto recuperare in tutto o in parte le somme che gli spettavano;
- il mancato recupero del credito non può essere imputato al liquidatore, seppure questi non ha inserito il credito nel bilancio finale di liquidazione.

Per queste ragioni, conclude il giudice palermitano, l'azione in giudizio del terzo creditore contro il liquidatore viene rigettata.

Della responsabilità del liquidatore si è occupato in epoca recente anche il Tribunale di Napoli con la pronuncia del 24.7.2020.

Nella controversia in questione alcuni creditori a seguito della liquidazione della società non venivano pagati.

Si trattava di persone che nella veste di fideiussori avevano garantito i debiti della società.

Nello specifico:

- la banca creditrice, non riuscendo a essere pagata dalla società, escuteva le fideiussioni;
- i fideiussori esercitavano azione di regresso nei confronti della società, ma non riuscivano a recuperare nulla a causa della cancellazione della Srl dal Registro Imprese.

Non riuscendo a recuperare nulla a causa della cancellazione della società, i creditori agivano in giudizio contro il liquidatore.

Nel risolvere la vicenda il giudice napoletano riconosce che il liquidatore ha operato in maniera negligente, posto che:

- non ha riscosso i crediti della società. Se lo avesse fatto ci sarebbero state, infatti, le risorse per pagare i creditori;
- ha fatto sparire parte dell'attivo della società.

Di conseguenza, il giudice partenopeo ritiene che sussista una responsabilità in proprio del liquidatore e lo condanna a risarcire il danno patito dai creditori della società.

L'ASSENZA DI RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI IN IPOTESI DI MANCANZA DI ATTIVO

Nel corso di questa disamina abbiamo avuto modo di constatare che in alcuni casi le azioni di responsabilità nei confronti dei liquidatori di società non portano a nulla e vengono rigettate dai giudici.

Solitamente, questa situazione si verifica quando la società non dispone di risorse sufficienti per pagare i propri debiti.

Ebbene, al verificarsi di una simile evenienza il liquidatore non può essere ritenuto responsabile per non aver pagato i debiti per mancanza di risorse, dato che questo soggetto non risponde dei debiti della società perché non è un suo successore, ma risponde solo per fatto proprio.

È pur vero, infatti, che se la società è a responsabilità limitata i creditori non sarebbero, comunque, stati soddisfatti e ciò a prescindere dall'evento liquidazione.

In epoca recente il Tribunale di Napoli nella sentenza 8 marzo 2023 ha affrontato il caso di un'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore. Azione conclusa con il rigetto della domanda per mancanza di massa attiva.

Nello specifico gli eredi di un lavoratore risultavano creditori nei confronti di un datore di lavoro che non aveva pagato il TFR al lavoratore defunto.

La società veniva messa in liquidazione e cancellata dal Registro Imprese e per questi motivi gli eredi agivano contro il liquidatore della Srl.

Esaminando gli atti, il giudice napoletano accerta che:

- il bilancio finale di liquidazione risulta chiuso in perdita;
- non è presente nessuna somma disponibile da ripartire tra i soci.

Il mancato pagamento dei crediti vantati dagli eredi non è, quindi, dovuto al mancato inserimento del credito negli atti contabili della società, ma dipende piuttosto dell'incapienza del patrimonio della Srl.

Di conseguenza, il giudice partenopeo rigetta la domanda di risarcimento del danno contro il liquidatore.

Sempre il Tribunale di Napoli nella sentenza del 28 gennaio 2023 si è occupato, pochi mesi prima, di un'altra azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, rigettata anche in questo caso per assenza di attivo societario.

Nel caso di specie un consulente del lavoro aveva prestato la propria attività professionale a favore di una Srl e vantava dei crediti nei confronti della società.

Nel frattempo, la società veniva messa in liquidazione e, successivamente, cancellata dal Registro Imprese.

Non avendo incassato il suo credito il consulente del lavoro agiva nei confronti del liquidatore, sperando di recuperarlo.

Durante il processo:

- il giudice accerta che il liquidatore non ha svolto alcuna attività e non ha depositato alcun bilancio;
- il liquidatore si difende sostenendo che sarebbe stato inutile svolgere qualsiasi attività perché la società era priva di qualsiasi bene. Il precedente amministratore aveva, infatti, ceduto l'azienda e aveva svuotato la società di qualsiasi attivo.

Pertanto, già prima della messa in liquidazione, la Srl era priva di qualsiasi attivo.

Il Tribunale di Napoli rigetta, quindi, la domanda presentata dal terzo creditore, perché non sussiste alcun profilo di responsabilità del liquidatore.

Il liquidatore, infatti, risulta inadempiente per non avere svolto la propria opera, ma ciò per il giudice è del tutto irrilevante, dato che la mancanza di attivo non avrebbe, comunque, consentito alcuna soddisfazione dei creditori.

Ad analoghe conclusioni è giunto, infine, anche il Tribunale di Bologna nella pronuncia del 3 dicembre 2022.

In quel caso una Srl aveva ottenuto una sentenza di condanna per l'importo di circa € 10.500 nei confronti di un'altra Srl.

Nel mentre, la società debitrice era stata messa in liquidazione e nel bilancio finale di liquidazione non veniva inserito il credito vantato dal terzo.

Per queste ragioni la società creditrice cita in giudizio il liquidatore.

Nel dirimere la controversia il giudice bolognese accerta l'inadempimento del liquidatore. In effetti, questo soggetto avrebbe dovuto inserire il credito in bilancio o almeno avrebbe dovuto accantonare una somma di denaro per la pretesa vantata dal terzo.

Tuttavia, manca il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno.

A parere del giudice di merito il credito del terzo non rimane insoddisfatto per colpa del liquidatore, ma bensì per la mancanza di attivo societario.

In altri termini, il credito non poteva, comunque, essere soddisfatto e, per questo motivo, la domanda del creditore è stata rigettata.

L'Approfondimento

Antiriciclaggio e limite all'uso contante

PREMESSA

La tematica delle movimentazioni irregolari per contanti contemplata nel D.Lgs. n. 231/2007 è sempre attuale nelle attività che svolge il professionista contabile. Infatti, come spesso (se non addirittura sempre) accade il Legislatore demanda il compito di verifica ai professionisti quali sostituti dei verificatori istituzionali identificabili nell'Agenzia delle Entrate e nella Guardia di Finanza.

La logica di questa delega sta nel fatto che nell'esercizio dell'attività professionale di tenuta della contabilità è più efficace il meccanismo di controllo rispetto allo sporadico accesso ai dati da parte dei verificatori.

Si sottolinea come, nel tempo, il Legislatore abbia più volte modificato il limite legale di utilizzo del "contante" fino alla modifica del 2023 che riconduce ad una movimentazione irregolare quella da 5.000 euro e superiore; quindi fino a 4.999 euro si è nella regolarità giuridica, mentre 5.000 euro è già una operazione da segnalare al MEF.

La limitazione all'uso del contante si inserisce nel contesto sistematico della disciplina di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, laddove limita il ricorso all'uso del contante, anche in funzione dell'operatività specifica del soggetto obbligato. La ratio che accomuna tali prescrizioni va rinvenuta nell'esigenza di permettere, superate determinate soglie, la rintracciabilità della provvista sottostante la cui indeterminabilità si porrebbe, altrimenti, come sintomatico sospetto di provenienza non lecita.

Le previsioni giuridiche

Il denaro contante rappresenta, di default, lo strumento "ideale" per il reimpiego all'interno del **sistema economico** di **fonti di provenienza illecita**. Tale affermazione appare ampiamente suffragata anche dal testo del precetto penale dell'articolo 648-bis c.p. a norma del quale le condotte rilevanti di **sostituzione** o **trasferimento** hanno ad oggetto, in prima

battuta, proprio il denaro, bene che meglio si presta, fisiologicamente, ad ostacolarne la relativa identificazione circa la provenienza **delittuosa**.

Pertanto, il Legislatore, sempre all'interno di un contesto di collaborazione attiva, ha imposto ai soggetti destinatari degli **obblighi antiriciclaggio** di analizzare l'operatività della propria clientela e di segnalare, entro un termine coerente con una valutazione ex post, proprio, il ricorso a tale mezzo di pagamento per regolare **transazioni commerciali e/o professionali**.

Con un approccio ancora più drastico, la normativa in esame ha anche:

- sancito limitazioni alla trasferibilità degli **assegni bancari**;
- confermato la nominatività degli assegni **circolari**;
- bandito definitivamente l'impiego, in generale, dei titoli al portatore, strumenti evidentemente incompatibili con l'esigenza, come sopra palesata, di poter aver sempre contezza della provenienza delle somme in essi incorporate;
- fissato, ad oggi - come limite generale e fatte salve le deroghe dei commi 2 e 3-bis - *“il valore oggetto di trasferimento complessivamente pari o superiore a 3.000 euro”*.

L'articolo 49, comma1, primo periodo del D.Lgs. 231/2007:

- fissa senza particolari **problemi interpretativi** il contenuto del divieto in commento;
- ne individua subito l'oggetto, *“il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo”* prescindendo così in maniera radicale dal **rapporto giuridico** sottostante;
- come avviene in sede penale per i profili cui sia ascrivibile il “reato comune”, non associa in alcun modo il divieto a caratteristiche personali delle parti tra le quali intervenga detto trasferimento.

L'**ambito oggettivo** della norma tuttavia si estende, come sancito dalla seconda parte del primo comma, alle **“operazioni frazionate”** così intendendo *“il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo [...] quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati”*.

Merita rilevare in primis che l'avverbio “*artificiosamente*” non deve evocare per forza **condotte penalmente rilevanti** sebbene appaia chiaro che bypassare il **divieto di trasferimento** implichi un elemento volontaristico finalizzato ad eluderlo.

In modo superfluo il dato normativo precisa che il pagamento “può tuttavia essere eseguito per il tramite di **banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.**”.

È altrettanto evidente che l'accertamento in parola non può che essere condotto ex post, a differenza di quanto il Legislatore vorrebbe accadesse, sulla base di presupposti differenti, con la segnalazione di operazioni **sospette**, il che implica, di conseguenza, non solo nei **rapporti continuativi** ma anche e soprattutto nelle singole operazioni che il soggetto obbligato sia in grado di rilevare l'impiego dello strumento di pagamento prescelto e la frequenza con cui allo stesso il proprio cliente faccia ricorso.

Al riguardo, è lo stesso Legislatore a venire incontro all'interprete attraverso l'articolo 1, comma 2, lettera v) del D.Lgs. 231/2007 laddove definisce “operazione frazionata”, cioè quella preordinata ad eludere il divieto in commento, “*un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni*”.

Tuttavia, il riferimento temporale ai 7 giorni ai fini dell'individuazione del frazionamento è stato ritenuto puramente indicativo per la ricostruzione dell'artificioso disegno sottostante nei casi in cui la Polizia Valutaria ha preso in considerazione intervalli di tempo più ampi per accertare la violazione del divieto in parola. Si tratta di una **prassi investigativa** invalsa soprattutto nei controlli nei confronti dei **money transfer** la cui operatività ha evidenziato, non senza difficoltà, **condotte di frazionamento** realizzate anche nell'arco di più mesi intercorrenti tra le singole operazioni di rimessa.

Quanto appena riportato, al netto della criticabilità della metodologia di indagine che travalica la portata della norma, conferma tuttavia l'esigenza di avere piena contezza dell'operatività del cliente per poter poi procedere, in prima istanza con la comunicazione prevista dall'articolo 51 o, in via assorbente, ricorrendone i presupposti, con l'invio di una segnalazione di operazione sospetta.

Il discrimine, infatti, tra le due scelte operative è evidente:



- l'invio di una segnalazione di operazione sospetta si basa su una valutazione circa la consapevolezza, il sospetto o i ragionevoli motivi di sospettare che *“siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”*;
- la comunicazione di cui all'articolo 51, indirizzata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, scatta quando i soggetti obbligati *“nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50”*.

Coerentemente, l'articolo 51 si chiude chiarendo che *“qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 35, non sussiste l'obbligo di comunicazione”*.

Del resto, il **Provvedimento Banca d'Italia del 12/5/2023**, contenente il riordino sistematico degli indicatori di anomalia sino a tale data emanati, è strutturato in 3 distinte sezioni, “A”, “B” e “C”, contenenti indicatori, articolati in sub-indici, che descrivono profili di anomalia sia soggettivi sia oggettivi, anche con riferimento all'uso del contante.

Le circostanze descritte negli indicatori (e nei relativi sub-indici) possono riguardare una o più delle figure richiamate nella definizione di soggetto cui è riferita l'operatività, ovvero riferirsi al soggetto controparte.

Valgano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i richiami ai seguenti indicatori di anomalia:

3.8	<i>Il soggetto dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operatività che intende svolgere e non appare interessato ad avere informazioni con riguardo alle transazioni, alle caratteristiche o al valore dei beni o all'entità delle commissioni di intermediazione.</i>
8.1	<i>Il soggetto riceve contributi, anche a titolo di donazione, e impiega le relative somme per scopi diversi da quelli perseguiti dal soggetto stesso, specie se risultano prelevamenti di contanti o addebiti per spese di natura personale.</i>
9.3	<i>Utilizzo di rapporti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori, dipendenti o delegati, ovvero di loro familiari, per svolgere operatività non</i>

	<p>riconducibili all'attività dell'impresa o dell'ente, specie se in contanti o di importo complessivo rilevante.</p>
9.4	<p>Utilizzo di rapporti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti, delegati o clienti, ovvero a loro familiari) per svolgere operatività nell'interesse di imprese o di enti, specie se in contanti o di importo complessivo rilevante.</p>
9.5	<p>Versamenti di contante di importo rilevante su rapporti intestati a persone fisiche titolari di incarichi nell'ambito di procedure concorsuali o a soggetti a questi collegati ovvero accrediti sui medesimi rapporti da parte delle predette procedure ovvero da soggetti che hanno acquistato beni dalle medesime procedure.</p>
10.2	<p>Estinzione anticipata di una relazione contrattuale, specie se a breve distanza dalla stipula, accompagnata dalla richiesta di liquidazione di somme di importo rilevante in contanti o a favore di un terzo o all'estero.</p>
10.11	<p>Afflussi di somme di importo complessivo rilevante, specie se in contante o dall'estero, ovvero accrediti di contributi pubblici su rapporti bancari o finanziari, in particolare se con modesta operatività ovvero di recente accensione o per lungo tempo inattivi, seguiti da prelievi di contanti ovvero da trasferimenti per importi complessivi pressoché equivalenti all'estero o a favore di nominativi non ricollegabili al soggetto.</p>
10.12	<p>Relazioni finanziarie reciproche riferibili a soggetti che svolgono differenti attività economiche nonché caratterizzate da ripetute operazioni, specie se a cifra tonda, di versamento di assegni o di presentazione di cambiali, di addebito per assegni tratti a favore di beneficiari ricorrenti, di cambio assegni propri in contanti, di versamento di assegni il cui importo è successivamente trasferito a terzi, di versamento di assegni bancari con richiesta di emissione di assegni circolari ovvero di versamento di assegni con prelevamento contestuale di parte della somma in contanti ovvero del corrispondente importo al maturare della disponibilità.</p>
13	<p>Operazioni ripetute, artificialmente frazionate o di importo complessivo rilevante, effettuate con strumenti (ad es. contante, valuta estera, oro, gioielli, crypto-assets o altri beni di rilevante valore) che appaiono inusuali, non coerenti con l'attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.</p>

13.2	<i>Pagamenti rateali, specie se di rilevante importo (ad es. nel caso di finanziamenti), effettuati mediante il versamento di contante alla scadenza o in periodo di tempo a essa molto ravvicinato.</i>
13.3	<i>Pagamenti effettuati in contante a titolo di compensi o anticipi di spese in favore di amministratori o di personale di imprese ovvero trasferimenti di disponibilità da o a favore di soci.</i>
13.5	<i>Richiesta di regolare compravendite di immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, inclusi crypto-assets, con eccessive dilazioni di pagamento o in contanti, specie se con banconote di taglio apicale (200 e 500 euro).</i>
13.8	<i>Richiesta di consulenza o mediazione in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni di rilevante valore in contanti o con altri strumenti che appaiono inusuali o incoerenti.</i>
13.9	<i>Operazioni regolate in contanti di importo complessivo rilevante “extra-conto” o “per cassa” richieste da clienti occasionali o da soggetti con i quali erano stati interrotti i rapporti.</i>
13.10	<i>Prelevamento di contante di importo rilevante ed esecuzione da parte di altro soggetto di un versamento di importo pressoché analogo presso il medesimo destinatario che per modalità e tempi lascia supporre un possibile trasferimento di fondi tra i soggetti.</i>
13.11	<i>Ripetuti prelevamenti e versamenti di contante effettuati dal medesimo soggetto delegato a operare su conti diversi.</i>
13.12	<i>Frequenti versamenti di contante accompagnati da pressoché contemporanei prelievi eseguiti presso sportello automatico ATM o altri dispositivi.</i>
15	<i>Movimentazione di strumenti di pagamento o conti online che, per l'entità dei volumi complessivi, la pluralità degli strumenti utilizzati ovvero la ripetitività e altre caratteristiche delle operazioni (ad es. sequenza cronologica, ricorso al contante, ricorrenza della cifra tonda, assenza di spending), non risulta coerente con la finalità dello strumento o del conto, con il profilo economico, patrimoniale o finanziario ovvero con l'operatività del soggetto o della rete di soggetti individuati.</i>
15.14	<i>Frequente utilizzo di strumenti di pagamento connesso a volumi di vendita anomali da parte di un singolo esercente o di soggetto con questi convenzionato,</i>

	<i>soprattutto se per modalità e importi possa far supporre un'operatività di anticipo di contanti effettuata in favore di un proprio cliente.</i>
20.8	<i>Improvviso ripianamento della posizione debitoria di un soggetto in difficoltà economica o finanziaria, specie se attraverso la ricezione di disponibilità provenienti da paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero strumenti (contante, valuta estera, oro, gioielli, crypto-assets o altri beni di elevato rilevante valore) del tutto inusuali o incoerenti.</i>
26.12	<i>Ripetuta compravendita in contanti di crypto-assets mediante operazioni che, per caratteristiche (ad es. importo, data di esecuzione, address di accredito/addebito dei crypto-assets) sembrano artificiosamente frazionate al fine di aggirare la soglia normativa prevista in materia di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi ovvero ulteriori limiti interni di utilizzo predeterminati dal destinatario.</i>

In definitiva: per verificare l'eventuale superamento della soglia massima consentita per l'utilizzo del denaro contante, l'analisi da condurre deve tenere conto delle operazioni in sé considerate, *ratione temporis*, ma anche del valore complessivo dell'operazione o della prestazione (nel caso di professionisti), imponendo quindi una valutazione approfondita anche su di un piano di **pagamento rateale**.

Le soglie

I commi 2, 3 e 3-bis fissano, rispettivamente:

- la soglia di 1.000 euro per i soggetti autorizzati all'**attività di rimessa di denaro** (*i.e.* i “**money transfer**”)
- la soglia di 3.000 euro per i **cambiavalute**;
- a decorrere dal 1.1.2023, il divieto di cui al comma 1, ha come soglia l'importo di 5.000 euro.

Come sopra anticipato, gli importi appena descritti si riferiscono all'importo a partire dal quale nasce l'irregolarità. Quindi per non incorrere nel sistema sanzionatorio, la movimentazione in contanti dovrà essere inferiore agli importi descritti.

Per i money transfer, il limite di default inferiore a quello “base” è figlio di una scelta precisa dettata dalla constatazione che tale tipologia di **istituti di pagamento** è considerata, *ex se*,

soggetta ad un rischio di riciclaggio e, soprattutto, di **finanziamento del terrorismo** superiore alla media, in ragione:

- dell'operatività prevalentemente in contanti;
- della tipologia di clientela ordinante le rimesse;
- della difficoltà di **identificazione univoca** dei beneficiari all'estero degli invii di denaro;
- della rischiosità, per carenze nei **sistemi di controllo e repressione** locali, dei paesi di destinazione delle rimesse.

Con riferimento invece ai cambiavalute, l'identità di limite con la norma principale del primo comma appare coerente con la stessa operatività di tale particolare categoria di operatori, regolata esclusivamente in contanti.

Il nuovo e più elevato limite per regolazione in contanti è stato introdotto dall'articolo 1, comma 384, lettera b), della Legge 29/12/2022, n. 197.

Gli assegni

I commi da 4 ad 11 della norma in commento fissano dei limiti alla circolazione dei **titoli bancari e postali** imponendone, di default, la non trasferibilità.

Tale clausola era in origine concepita per evitare tanto che venisse eseguito un pagamento nelle mani di un soggetto non legittimato e non titolare del diritto incorporato quanto che il giratario, che avesse acquistato in buona fede il titolo proprio in funzione della **girata**, divenisse al contempo legittimato e titolare del diritto.

Come rilevato in dottrina (Bassi A., *“Questioni in tema di assegni non trasferibili per effetto della disciplina “Antiriciclaggio”, in Banca borsa titoli credito, fascicolo 5-2008, pag. 538*) *“la clausola “non trasferibile” dunque, apposta dall'emittente, o dalla banca su richiesta del cliente, anche se apparentemente toglie al prenditore una facoltà che potrebbe tornargli utile, quella cioè di poter girare il titolo, nasce, nella pratica, come clausola che favorisce e tutela il beneficiario del titolo (oltre che indirettamente l'emittente)”*.

La “non trasferibilità”, inquadrata nel contesto normativo del D.Lgs. 231/2007, *“ha perduto la sua originaria funzione, perché essa serve ad impedire che il titolo, circolando, consenta*

pagamenti e spostamenti di denaro a) tra soggetti alla cui identità non è facile risalire b) e, conseguentemente, pagamenti e spostamenti di denaro dei quali non è possibile ricostruire la natura e la causa” (Bassi A, ibidem).

Ecco perché, in linea con tale *ratio*:

- chi intenda utilizzare assegni “trasferibili” deve farne richiesta per iscritto alle banche e a Poste Italiane S.p.A.;
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.;
- gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

Quale norma di chiusura sul tema dei limiti alla circolazione dei titoli bancari, l'articolo 49, comma 11, del D.Lgs. 231/2007 consente ai **soggetti legittimati** a far uso delle comunicazioni all'Anagrafe dei Rapporti di chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i **dati identificativi** e il **codice fiscale** dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera oppure che abbiano richiesto **assegni circolari** o **vaglia postali** o **cambiari** in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Lo scopo, evidentemente, è tracciare i flussi di pagamento a mezzo assegni onde ricostruire la catena dei soggetti coinvolti nei trasferimenti.

Eccezioni

Il comma 13 dell'articolo 49 prevede che “Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché' ai trasferimenti tra gli stessi

effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e)”.

Vale al riguardo fare proprio l'arresto giurisprudenziale della Cass. 26 aprile 2021 n. 10999 secondo la quale *“La disciplina prevista dall'articolo 49, commi 1, 5 e 7, del D.Lgs. 231/2007, che vieta le transazioni in denaro, con libretti di deposito o con titoli al portatore, se non eseguite tramite un intermediario abilitato, si applica, [...], solo quando l'intermediario è terzo, garante della tracciabilità delle disposizioni in oggetto tra soggetti comuni e non anche quando agisca come parte in tali transazioni o le effettui in proprio”*.

La sentenza richiamata ha quindi il duplice pregio di chiarire la parziale deroga di cui al comma 1, ove si specifica che il trasferimento *“può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento”* essendo tali soggetti sottoposti all'obbligo di adeguata verifica della clientela, e di dare evidenza all'eccezione del comma 13, allorquando il trasferimento avvenga tra intermediari bancari, finanziari e istituti di pagamento perché sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.

Divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi

Completa il quadro dei divieti posti dal Legislatore per evitare il ricorso a **mezzi di pagamento** che impediscano la tracciabilità delle somme e la riconducibilità delle stesse ad un soggetto specifico, la preclusione totale all'apertura in qualunque forma di **conti o libretti di risparmio** in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'emissione di prodotti di **moneta elettronica** anonimi.

È parimenti vietato l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, aperti o emessi presso Stati esteri.

Le segnalazioni delle movimentazioni irregolari

L'articolo 51 impone ai soggetti destinatari del D.Lgs. 231/2007 di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni all'articolo 49 del medesimo D.Lgs. 231/2007 di cui abbiano notizia in relazione ai loro **compiti di servizio** e nei limiti delle loro attribuzioni.

Ne consegue che avere contezza di un trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, **titoli al portatore in euro** o in **valuta estera**, per un importo pari o superiore al limite di legge, non effettuato per il tramite di una banca, un ufficio postale o un istituto di moneta elettronica, impone l'invio della comunicazione in commento per permettere l'attivazione del meccanismo di eventuale contestazione della violazione.

Va altresì chiarito che l'aver notizia delle infrazioni non rileva quando siano acquisite nel corso di attività espletate a titolo personale o comunque non professionali.

La comunicazione può esser redatta in forma libera (per i commercialisti il CNDCEC ha elaborato un modello ad hoc) e inviata a mezzo **raccomandata A/R** o **PEC** alla competente Ragioneria territoriale dello Stato o, in alternativa mediante l'applicativo SIAR (Segnalazioni infrazioni antiriciclaggio). Quest'ultimo è un canale elettronico che la Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato per permettere una migliore gestione delle segnalazioni di infrazioni, relative agli illeciti in materia di antiriciclaggio, tra le Ragionerie Territoriali dello Stato e tutti i soggetti obbligati alla comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del D.Lgs. 231/2007.

Il SIAR, rispetto alla comunicazione in forma libera, appare preferibile perché accessibile dalle sezioni "RGS sul territorio" e "Vigilanza e Controllo di Finanza Pubblica", previo accreditamento mediante formale richiesta di registrazione.

Posto che si tratta di un sistema non obbligatorio ma fortemente raccomandato, il SIAR in ogni caso garantisce:

- la semplificazione e standardizzazione della **procedura di invio delle segnalazioni**;
- l'immediata ricezione delle segnalazioni da parte delle **RTS** e contemporanea notifica al Soggetto segnalatore;
- la maggiore trasparenza in relazione all'**avvio del procedimento**;
- la digitalizzazione dell'intero processo.

Le sanzioni

La norma demanda individua nel Ministero dell'economia e delle finanze l'Ente preposto all'irrogazione delle **sanzioni amministrative** pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III.

Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12 del D.Lgs. 231/2007, e di cui agli articoli 50 e 51, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 è svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17/11/2011.

I decreti sanzionatori, adottati per le violazioni degli articoli 49, 50 e 51 del D.Lgs. 231/2007 sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, la cui **competenza territoriale** è ancorata al tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Qui di seguito la sintesi delle sanzioni applicabili:

Norma violata	Sanzione
Articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, D.Lgs. 231/2007	Da € 3.000 a € 50.000. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è fissato a € 2.000. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, è fissato a 1.000 euro.
Articolo 49, comma 5, D.Lgs. 231/2007 per importi fino a € 30.000	10% dell'importo trasferito fatte salve le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67.
Articolo 49, comma 12, D.Lgs. 231/2007	Da € 250 a € 500.
Articolo 50, comma 1, D.Lgs. 231/2007	Dal 20% al 40% del saldo.

Articolo 50, comma 2, D.Lgs. 231/2007	Dal 10% al 40% del saldo.
Articolo 51, comma 1, D.Lgs. 231/2007	Da € 3.000 a € 15.000.
Articolo 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007 per importi superiori a € 250.000	Da € 15.000 a € 250.000.
Art. 50 c . 1 D.Lgs. 231/2007 per importi superiori a € 50.000	Aumento del 50% della sanzione applicata.
Articolo 50, comma 2, D.Lgs. 231/2007, per importi superiori a € 50.000	Aumento del 50% della sanzione applicata.

Nel silenzio della norma sul punto, si vuole rilevare che non è chiaro se, per le violazioni dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007 superiori a 250.000 euro, per i quali il **minimo** ed il **massimo edittali** sono quintuplicati, valgano i relativi limiti ancorati al momento della contestazione e della commissione della violazione.

Ciò a dire che non è chiaro se un trasferimento in contanti superiore a 250.000 euro contestato e commesso il 1° giugno 2022 sconti un minimo edittale di 5.000 o di 15.000 euro, giusta la quintuplicazione prevista dalla norma.

L'Approfondimento

Rateazione delle somme iscritte a ruolo – novità 2025

PREMESSA

Nell'ambito del Decreto attuativo della Riforma fiscale, contenente il riordino del sistema della riscossione, con il D.lgs. 110/2024 sono state modificate le disposizioni in materia di rateazione delle somme dovute e iscritte a ruolo, in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica del contribuente.

Tra le novità introdotte, assume particolare rilevanza la modifica apportata all'articolo 19, D.P.R. 602/73 che riconosce ai contribuenti la possibilità di richiedere all'Agenzia delle Entrate - Riscossione la rateizzazione delle somme risultanti dalle cartelle di pagamento nonché iscritte a ruolo. In particolare

- per somme iscritte a ruolo fino a 120.000 euro, a fronte di una "semplice" richiesta del contribuente, la rateazione potrà essere concessa fino ad un massimo di 84-96-108 rate mensili, a seconda dell'anno di presentazione della richiesta
- per somme iscritte a ruolo fino a 120.000 euro, a fronte della presentazione della documentazione che attesta l'obiettiva difficoltà economica del contribuente, la rateazione potrà essere concessa fino ad un massimo di 120 rate;
- per somme iscritte a ruolo superiori a 120.000 euro, diventerà obbligatorio documentare la situazione di obiettiva difficoltà economica, pertanto la rateazione potrà essere riconosciuta fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dall'anno di presentazione della richiesta.

Le nuove disposizioni sono applicabili alle richieste di rateazione presentate dal 01.01.2025.

Relativamente alle richieste presentate fino al 31.12.2024 continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

RATEIZZAZIONE ORDINARIA

Alle richieste di rateazione presentate fino al 31.12.2024 sono applicabili le "vecchie" regole di cui all'articolo 19, D.P.R. 603/1973 e pertanto:

- il contribuente che dichiara di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà può ripartire il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili;
- se le somme comprese in ciascuna richiesta sono superiori a 120.000 euro la dilazione può essere concessa a condizione che il contribuente documenti la situazione di obiettiva difficoltà. A tal fine:
 - o i contribuenti persone fisiche nonché le ditte individuali in contabilità semplificata, devono allegare alla domanda di rateizzazione la certificazione relativa all'ISEE del nucleo familiare;
 - o le persone giuridiche e le ditte individuali in contabilità ordinaria, devono presentare, oltre alla domanda di rateizzazione, la documentazione contabile necessaria a verificare la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica e ad attestare il numero massimo di rate concedibili.

Per l'attestazione della condizione di temporanea difficoltà economica è necessario utilizzare l'indice di liquidità, comunemente utilizzato per stabilire la capacità di un'impresa di far fronte agli impegni finanziari di prossima scadenza con le proprie disponibilità economiche. Nell'ambito delle rateizzazioni ordinarie (piani concedibili fino a un massimo di 72 rate), se l'importo complessivo da rateizzare è superiore a 120 mila euro, le società attestano lo stato di difficoltà economica e, di conseguenza, accedono al beneficio della rateizzazione quando il valore dell'indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico patrimoniale dell'azienda, è inferiore a 1.

Naturalmente, il calcolo dell'indice di liquidità e la sua valenza costituiscono, quindi, la condizione primaria per accedere alla dilazione.

Nel Modello R3, reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione, si evince che l'indice di liquidità è dato dalla somma algebrica di:

- liquidità immediate
- liquidità differite
- debiti a breve termine (ovvero esigibili entro l'esercizio successivo).

Una volta determinato l'indice di liquidità, è necessario calcolare l'indice ALFA. È il parametro che viene utilizzato per determinare il numero massimo delle rate concedibili alle imprese, in caso di dilazioni ordinarie fino a 72 rate, quando l'importo complessivo da rateizzare è superiore a 120 mila euro. L'indice è calcolato come rapporto tra:

- l'importo del debito complessivo in rateizzazione
- e il valore della produzione rettificato (es. per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici) ovvero il totale dei ricavi e dei proventi (es. per le società di persone, ditte individuali, associazioni ecc.),

moltiplicato per 100.

Il "valore della produzione rettificato" è pari alla somma degli importi relativi ai numeri 1-3-5 della voce A del Conto economico ovvero, rispettivamente, "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione" e "Altri ricavi e proventi".

Il numero massimo di rate di norma concedibili è determinato dalla seguente tabella.

MAGGIORE DI	FINO A	NUMERO MASSIMO DI RATE
0	2	18
2	4	36
4	6	48
6	8	60
8		72

Ai sensi dei commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 19, D.P.R. 603/1973:

- il debitore può richiedere, in luogo di rate costanti, rate variabili crescenti per ciascun anno;
- a seguito della presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa:
 - o sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
 - o non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - o non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Per effetto di quanto disposto dal 3° comma dell'articolo 19 in commento, in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate anche non consecutive:

- si determina la decadenza automatica dalla rateazione;
- l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- il carico non può essere nuovamente rateizzato;

Per effetto del comma 3-bis di cui all'articolo 19, se nel corso della rateizzazione interviene una sospensione giudiziale o amministrativa, anche parziale, del debito, è possibile interrompere il pagamento delle rate limitatamente agli importi sospesi. Alla scadenza della sospensione il contribuente può chiedere di pagare il debito residuo nello stesso numero di rate non versate del piano originario, oppure può chiederne un numero diverso, comunque non superiore a 72.

RATEIZZAZIONE STRAORDINARIA

Come sancito dall'articolo 19, comma 1-quinquies, D.P.R. 603/1973, nel caso in cui il contribuente si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione può essere riconosciuta fino ad un massimo di 120 rate mensili (in tal caso, le rate possono essere esclusivamente di importo costante).

E' considerata comprovata e grave situazione di difficoltà economica quella in cui sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

- accertata impossibilità per il contribuente di effettuare il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Merita evidenziare che per i contribuenti:

- persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata, la grave e comprovata situazione di difficoltà si verifica quando l'importo della rata, in caso di un piano di rateizzazione in 72 rate, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare risultante dall'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) riportato nel modello ISEE da allegare alla domanda;

- persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria, la grave e comprovata situazione di difficoltà si verifica in presenza dei seguenti due requisiti da indicare nel modello R3 di cui sopra, allegando la relativa documentazione:
 - o indice di liquidità tra 0,50 e inferiore a 1;
 - o valore della rata determinata in caso di concessione di un piano ordinario superiore al 10% del valore della produzione (o totale ricavi / proventi) rapportato su base mensile.

Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30.11.2020 il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina altresì l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

RATEAZIONE PRESENTATE DAL 1' GENNAIO 2025

Relativamente alle richieste di rateazione presentate dal 01.01.2025 il numero di rate "a disposizione" del contribuente è collegato:

- all'importo del debito;
- alla circostanza che il contribuente documenti o meno la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

In base al nuovo comma 1 di cui all'articolo 19, D.P.R. 603/1973, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di trovarsi in temporanea difficoltà economico-finanziaria in presenza di somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, pari o inferiori a 120.000 euro, la rateizzazione del debito è riconosciuta fino a un massimo di:

- 84 rate mensili, per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate dal 01.01.2029.

Come disposto dal 4' comma dell'articolo 13, D.lgs. 110/2024, in base alle risultanze del monitoraggio effettuato dal MEF, le rate potranno essere aumentate fino ad un massimo di 120 a partire dalle richieste presentate dal 01.01.2031.

Le opzioni di rateazione sopra descritte possono essere accolte senza che il contribuente presenti specifica documentazione a supporto della temporanea difficoltà economico-finanziaria.

Con l'aggiunta del nuovo comma 1.1 al menzionato articolo 19, in presenza di somme iscritte a ruolo per un importo pari o inferiore a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria la rateazione può essere concessa:

- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 01.01.2029.

Il nuovo comma 1.1 prevede una ripartizione fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta, in caso di somme iscritte a ruolo superiori a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

SOMME	RICHIESTE	PRESENTATE FINO AL 31.12.2024	PRESENTATE DAL 01.01.2025		
			2025 - 2026	2027 - 2028	DAL 2029
Fino a 120.000 euro	NON documentate	max 72 rate (possibile aumento fino a 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà)	max 84 rate	max 96 rate	max 108 rate
	documentate		da 85 a 120 rate	da 97 a 120 rate	da 109 a 120 rate
Oltre 120.000 euro	documentate		max 120 rate		

La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:

- per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regime di contabilità semplificata, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- per le persone giuridiche e le ditte individuali in regime di contabilità ordinaria, all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

È attribuita al MEF la definizione delle modalità di applicazione e di documentazione dei predetti parametri, degli specifici eventi in base ai quali la situazione di difficoltà deve considerarsi in ogni caso sussistente nonché delle specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e i titolari di ditta individuale in contabilità semplificata.

Sono previste altresì alcune disposizioni di coordinamento che confermano, per la maggior parte, quanto disposto per le richieste di pagamento presentate fino al 31.12.2024.

In particolare, è previsto che:

- il debitore può richiedere, in luogo di rate costanti, rate variabili crescenti per ciascun anno;
- a seguito della presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta o eventuale decadenza dalla dilazione:
 - o sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
 - o non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e/o ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - o non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - o non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta;
 - o in caso di sospensione giudiziale o amministrativa della riscossione, il debitore è autorizzato a non versare le successive rate del piano di dilazione e, al termine della sospensione può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a quello massimo previsto dai commi 1 e 1.1 di cui all'articolo 19, D.P.R. 603/1973.

Resta salvo che:

- il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
- in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
 - o il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - o l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - o il carico non può essere nuovamente rateizzato.

Le prossime scadenze



16 dicembre 2024

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine entro cui i contribuenti mensili devono operare la liquidazione relativa al mese precedente e versare l'eventuale imposta a debito.

VERSAMENTO RITENUTE

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

REDDITI 2024

Termine entro il quale i contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.

RITENUTE CONDOMINIO

Termine per versare le ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500.

IMU

Termine entro procedere al saldo IMU 2024.

20 dicembre 2024

RAVVEDIMENTO SPECIALE

Termine entro cui versare la rata 8 relativa agli importi dovuti per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e precedenti.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI

Termine per pagare la 7^a rata degli importi dovuti per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti (art. 1, c. 186 L. 197/2022).

25 dicembre 2024

ELENCHI INTRASTAT

Termine entro cui presentare telematicamente gli elenchi delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni, oltre che le prestazioni di servizi relativi al mese precedente.

27 dicembre 2024

ACCONTO IVA

Termine entro cui versare l'acconto Iva relativo al 2024.

30 dicembre 2024

MODELLO REDDITI 2024

Per le persone decedute dal 1.03.2024 al 30.06.2024 scade il termine per versare le imposte da parte degli eredi.

MODELLO REDDITI 2024

Termine per presentare in posta la dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2024 al 30.06.2024.

31 dicembre 2024

MAGAZZINO

Termine entro cui redigere l'inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12.
